

VR 2.5

Regolamentazione della formazione continua

Valida a partire da: 27 agosto 2019

Contenuto:

Art. 1	Obbligo di formazione continua	2
Art. 2	Obiettivi	2
Art. 3	Entità	2
Art. 4	Tipologie.....	2
Art. 5	Documento comprovante la formazione continua	2
Art. 6	Certificato di formazione continua.....	3
Art. 7	Esonero e riduzione	3
Art. 8	Entrata in vigore	3

Allegato

Formulario per il protocollo della formazione continua.....	4
---	---

Art. 1 Obbligo di formazione continua

I membri dell'ASP sono tenuti a seguire regolarmente formazioni continue.

Art. 2 Obiettivi

I membri dell'ASP gestiscono la propria formazione continua in modo da ottenere, approfondire e ampliare le competenze specialistiche acquisite nel proprio settore, in particolare

- a) seguendo gli ultimi sviluppi della formazione, della ricerca e della pratica nel proprio campo specialistico e integrandoli nella pratica professionale;
- b) acquisendo conoscenze teoriche e relative alla pratica nelle discipline affini rilevanti per la psicoterapia;
- c) scambiando conoscenze specialistiche attraverso la propria rete di relazioni professionali.

Art. 3 Entità

L'obbligo di formazione continua comprende almeno 240 unità di formazione continua nel corso di tre anni.

Un'unità di formazione continua presenta solitamente una durata di 60 minuti (o di almeno 45 minuti).

Art. 4 Tipologie

La formazione continua avviene in una disciplina psicologica o in una disciplina confinante non psicologica. Essa può presentare le tipologie seguenti:

- a) formazioni interne ed esterne all'organizzazione, corsi, training, seminari, congressi, colloqui, webinar e workshop;
- b) supervisione, intervizione e lavoro sulla propria persona;
- c) studio di letteratura specializzata nonché formazione continua mediante ausili didattici audiovisivi e interattivi;
- d) attività svolta presso un'associazione psicoterapeutica;
- e) collaborazione con gruppi tecnici o progetti di ricerca, di sviluppo organizzativo o di sviluppo della qualità; collaborazione interna alla professione;
- f) propria attività di pubblicazione, attività d'insegnamento, seminari, conferenze e manifestazioni di formazione continua tenute personalmente, se la loro preparazione richiede un confronto approfondito con questioni psicoterapeutiche.

Durante il periodo di verifica di tre anni è necessario attestare almeno due diverse tipologie di formazione continua.

Art. 5 Documento comprovante la formazione continua

Durante il periodo di verifica di 3 anni, almeno 150 unità delle unità di formazione continua richieste devono essere documentate per iscritto. Anche le 90 unità restanti devono figurare nel protocollo della formazione continua.

Il protocollo della formazione continua comprende almeno le indicazioni seguenti:

- a) Data
- b) Tipologia di formazione continua
- c) Contenuto/argomento della formazione continua
- d) Fornitore, risp. istituto
- e) Numero di unità

Art. 6 Certificato di formazione continua

I membri possono richiedere presso l'ufficio il rilascio di un certificato di formazione continua, il quale attesta lo svolgimento dell'obbligo di formazione continua nel rispettivo periodo di verifica di tre anni. La premessa per il rilascio del certificato di formazione continua è il documento comprovante lo svolgimento dell'obbligo di formazione continua mediante il protocollo di formazione continua e la documentazione secondo l'art. 5.

Il comitato stabilisce a quali condizioni è possibile rilasciare certificati di formazione continua per i non membri.

Art. 7 Esonero e riduzione

Un membro può richiedere per iscritto l'esonero dall'obbligo di formazione continua, in particolare se

- a) sta svolgendo una formazione postgraduale in psicoterapia riconosciuta dall'ASP o accreditata dalla Confederazione;
- b) sposta il proprio domicilio all'estero per almeno un anno;
- c) soffre di una malattia che perdura nel tempo;
- d) presta servizio militare o civile;
- e) è incinta o si trova in congedo di maternità;
- f) è disoccupato per un periodo prolungato.

Qualora il grado di occupazione è inferiore al 50%, il membro può richiedere mediante domanda scritta all'ufficio, la riduzione del 50% dell'obbligo di formazione continua per il rispettivo periodo.

La liberazione, rispettivamente la riduzione dell'obbligo di formazione continua, dura finché sussiste il motivo che ha portato alla liberazione o riduzione.

Art. 8 Entrata in vigore

La revisione del presente regolamento è stata messa in vigore durante la seduta di comitato del 27 agosto 2019.

Messa in vigore:	15.03.2003
Prima revisione:	16.01.2006
Seconda revisione:	08.09.2012
Terza revisione:	02.10.2017
Quarta revisione:	27.08.2018